

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/10/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30370-la-criminalit-organizzata-in-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La criminalità organizzata in Svizzera

LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri, lic. jur. svizzero, Cultore nelle specialità di Diritto Penitenziario svizzero e Criminologia

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

ABBREVIAZIONI

| | |
|-------|---|
| Art. | Articolo |
| BGE | Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts |
| BSK | Basler Kommentar |
| Diss. | Dissertazione |
| ETA | Euskadi ta Askatasuna |
| StGB | Schweizerisches Strafgesetzbuch |
| SZW | Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
| ZBJV | Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins |
| ZSR | Zeitschrift für Schweizerisches Recht |
| ZstrR | Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht |

1. Introduzione

Sono trascorsi circa tre anni dalla precedente Pubblicazione reperibile all' indirizzo on-line: www.diritto.it/all.php?file=27582.pdf . Ormai è necessario prendere atto che la mafia sicula, fortunatamente sempre più debole giorno dopo giorno, si è allontanata dallo stereotipo razzista e fasullo dell' uomo d' onore giustiziere e difensore dei più deboli. Anzi, l' Italia ospita sempre meno, sul proprio territorio, entità delinquenti di calibro internazionale. P.e., si pensi al terrorismo medio-orientale, alla Yakuza giapponese ed alle mafie slave.

Secondo LOBSIGER (1999) , la nostra Confederazione raramente è colpita da piccole bande criminali limitate al territorio di un solo Cantone. Viceversa, le consorterie mafiose in senso proprio sono oggi situate nei Cantoni più ricchi (Ginevra, Zurigo e Ticino) e, anziché limitarsi a compiere reati bagatellari, esse pongono in essere enormi transazioni finanziarie. Anche FALK (1997) sottolinea che la criminalità organizzata si disinteressa ai reati comuni, prediligendo, invece, rapporti transnazionali, metodiche professionali, atti di corruzione politica, influenza sulla macro-economia dei Cantoni prescelti

In effetti, l' elevata complessità strutturale delle mafie, in Svizzera, è confermata dal gruppo di Studio parlamentare elvetico *Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität*. Prova ne è che i

quindici sotto-gruppi d' inchiesta non sono riusciti ad elaborare una definizione unanime dei lemmi <<organisierte Kriminalität >>. Unica certezza dottrinaia, sotto il profilo contenutistico, è che le mafie possiedono, sempre e comunque, intrecci operativi a livello di traffico di droghe, contrabbando, riduzione in schiavitù a fini prostitutivi, corruzione e, soprattutto, riciclaggio di denaro.

Esistono pure alcune pertinenti definizioni giurisprudenziali, afferenti ai termini <<organisierte Kriminalität >>. In BGE 132 IV 132, il Bundesgericht afferma che l' Art. 260 ter StGB¹ indica << eine strukturierte Gruppe von mindestens drei, im Allgemeinen mehr, Personen >> [un Gruppo < criminale > composto da un minimo di tre, o, in genere, più di tre persone]. Anche il comma 1 dell' italico comma 1 Art. 416 bis C.P. si richiama ad << un' associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone >>. BGE 129 IV 271 segnala che i rei del delitto p. e p. dall' Art. 260 ter StGB si distinguono specialmente per:

1. << verbrecherische Professionalität >> [professionalità nel delinquere]
2. << Geheimhaltung >> [omertà]
3. << Gewaltverbrechen >> [metodi criminali violenti]

In Dottrina, sono rinvenibili alcuni corollari definitivi, che comunque specificano e rafforzano gli asseriti del Bundesgericht in BGE 132 IV 132 e in BGE 129 IV 271. A parere di KUNZ (1996) il concetto di << organisierte Kriminalität >> rappresenta un problema assai arduo per la Criminologia e le Politiche Criminali degli Stati. Probabilmente, FALK (1997) non è in errore allorché afferma che i reati pp. e pp. dall' Art. 260 ter StGB sono dottrinariamente indefinibili, ovverosia il 260 ter StGB propone un elenco aperto, non catalogico. Senza dubbio, è pur vero che quasi tutte le bande criminali possiedono strutture transnazionali, non limitate alla sola Svizzera (PIETH & FREIBURGHANUS 1993). In addenda, molti Autori segnalano che un' organizzazione di stampo mafioso inizia sempre dal e con il commercio illecito di sostanze stupefacenti. Infine, ARZT (2007) ammonisce sull' urgenza di applicare l' Art. 260 ter StGB anche al terrorismo filo-islamico.

2. La mafia (Sicilia – Italia)

PIETH (1995), HARTMANN (2000) e SCHOTT (2000) unanimemente denotano che la mafia sicula, sin dal XVIII Secolo, è stata ed è talmente radicata nel territorio da essere definita <<Kulturgeschichte >> [fenomeno culturale]. Sarà soltanto nel XX Secolo che << Cosa Nostra >> effettuerà lo scellerato passaggio all' uso delle armi da fuoco ed allo smercio di stupefacenti. In buona sostanza, in molti Autori, la mafia sicula è definita << eine parastaatliche Parallelgesellschaft >> [una società parallela a quella dello Stato di Diritto]. Ovvero, la Sicilia

1 Art. 260 ter StGB

Organizzazione criminale

Chiunque partecipa ad un' organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali

chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

Il giudice può attenuare la pena se l' agente si sforza d' impedire la prosecuzione dell' attività criminale dell' organizzazione

E' punibile anche chi commette il reato all' estero, se l' organizzazione esercita o intende esercitare l' attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L' Articolo 3 capoverso 2 è applicabile

ospita << un Ordinamento statale nell' Ordinamento statale >> (FALCONE 1991). Con esagerazione, FORSTER (1998) giunge a concludere che, per ora, non esiste un' Organizzazione criminale violenta e spregiudicata come Cosa Nostra nell' Italia del Novecento. La mafia, in Italia, possiede (*rectius* : possedeva) un controllo paramilitare del territorio. Essa pone, o, perlomeno, poneva in atto crimini di violenza inaudita.

Ciononostante, è opportuno precisare che l' Italia ha esportato in Svizzera cellule anche di altre organizzazioni di stampo mafioso (Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita). Ovverosia, chi redige avverte il bisogno di puntualizzare che l' Art. 260 ter StGB , tanto *de jure condendo* quanto *de jure condito*, non è mai stato concepito alla stregua di una Norma razzista contro i milioni di onesti emigrati italiani residenti nei nostri Cantoni

3. La 'Ndrangheta (Calabria – Italia)

La 'Ndrangheta non costituisce un fenomeno criminoso allarmante per la Svizzera. Tuttavia, la repressione della 'Ndrangheta a mezzo dell' Art. 260 ter StGB è la prova che, nel Diritto Penale elvetico, il criterio sostanziale prevale sulle distinzioni linguistiche formali

Nel Processo contro il clan Sergi/Marando ed il clan Trimboli, la Corte delle Assise Criminali del Canton Ticino, nell' applicare l' Art. 260 ter StGB, precisava che << *die 'Ndrangheta ist die kalabresische Schwester der Sizilianischer Mafia gemäss Art. 260 ter StGB* >> [la 'Ndrangheta è la “ sorella “ calabrese della mafia siciliana ex Art. 260 ter StGB] (16/06/2003). Gli Avvocati Difensori protestarono, ma anche il Bundesgericht (BGE 132 IV 132) asserì, come nella Dottrina penalistica, che l' Art. 260 ter StGB è precettivo verso qualsiasi tipo di << *organisierte Kriminalität* >>, a prescindere dalla denominazione dialettale. Sicché BGE 132 IV 132 e BGE 129 IV 271 segnarono ed anzi consacrarono l' impegno dell' Autorità Giudiziaria svizzera contro il narcotraffico sudamericano, la mafia russa, quella albanese, quella cinese e contro ogni consorteria segreta sostanzialmente, seppur non linguisticamente, simile alla mafia siciliana.

4. Le organizzazioni di stampo terroristico

Come prevedibile e ragionevole, gli attentati dell' 11/09/2001 alle Torri Gemelle di New York hanno dato scaturigine, anche nella nostra Confederazione, a Legislazioni apposite, specialmente contro Al Quaida. Senz' altro, è granitico e stabile che l' Art. 260 ter StGB può e deve essere applicato anche ai gruppi terroristici (v. p.e. BAUMGARTNER 2007 ; KOLLER 2006 ; si vedano pure le numerose Sentenze del Bundesgericht sul tema in questione)

Molti Autori definiscono << terroristica >> la << *Gewalt gegen eine Politische Ordnung* >> [sovversione contro un Ordinamento Politico]. Più specificamente, altri Dottrinari parlano di << *ideologia indipendentistica* >>, oppure di << *lotta armata contro uno Stato di Diritto* >>. De jure condito, la Convenzione europea per il contrasto al terrorismo (27/01/1977) distingue tra << *contestazione politica ordinaria* >> e, dal lato opposto, << *sovversione a mano armata* >>. Anche l' eccellente Art. 2 della Convenzione Internazionale per il contrasto al finanziamento del terrorismo (09/12/1999) distingue tra << *guerra* >>, ovvero << *legittimo scontro tra eserciti regolari* >> e << *terrorismo* >>, inteso da WÜRMLI (2006) come << *violenza, lesioni personali ed omicidi in danno di civili non appartenenti ad alcuna banda armata* >>. Anche ARZT (2007) qualifica il terrorismo come << *Gewaltverbrechen* >> [atti di violenza] con finalità eversive e non entro un ordinario conflitto bellico. Alcuni Autori puntano l' attenzione sull' uso sistematico della violenza, sull' impiego di bande armate professionalmente organizzate e sul perseguimento di fanatiche fantasie politiche o religiose. In buona sostanza, è terrorismo ogni tentativo armato di creare un nuovo Ordine contrario al Diritto Pubblico Internazionale.

5. Gruppi terroristici e Gruppi partigiani (Bürgerkriegsparteien)

Nel Diritto Penale federale elvetico non esiste una definizione autentica di << gruppo partigiano >>

A livello giurisprudenziale, viceversa, il Bundesgericht ha lodevolmente affrontato la suddetta tematica. BGE 133 IV 58, BGE 131 II 235, BGE 130 II 337, BGE 128 II 355 e BGE 125 II 569 definiscono **non** terroristici << *oppositionelle politische Gruppen sowie Organisationen, die mit angemessenen (nicht verbrecherischen) Mitteln um die politische Macht in ihren Heimatland ringen oder einen Freiheitskampf gegen diktatorische Regimes führen, nicht zu kriminellen Organisationen* >> [i Gruppi e le Organizzazioni di opposizione politica che fanno Politica con mezzi proporzionati / moderati (e non delinquenziali) a beneficio della loro Patria. Inoltre, essi combattono per la libertà e contro i regimi dittatoriali, ma non attraverso organizzazioni criminali]

Altrettanto nitidamente, BGE 133 IV 58 e BGE 130 II 337 qualificano come <<partigiane>> le << *separatischen Widerstandorganisationen* >> [Organizzazioni separatiste di opposizione], alle condizioni che esse:

1. denotino ideali etici degni di tutela
2. operino conformemente al Diritto Pubblico Internazionale
3. non si accaniscono su civili inermi con forme di guerra civile ed omicidi collettivi
4. non si finanzino con proventi di attività illecite ed antisociali (p.e. contrabbando , vendita di droghe, cessione o acquisto di armi da fuoco)

La distinzione tra terroristi e partigiani costituisce un problema ermeneutico tanto delicato da costringere il Bundesgericht elvetico a consultare centinaia di fonti, locali e non, cronache giornalistiche, Convenzioni Internazionali e persino Atti Parlamentari stranieri adeguatamente e scientificamente tradotti

6. Le Brigate Rosse (Italia)

Le Brigate Rosse (BR) vennero fondate a Milano nel 1970. Esse sono note per lo scandaloso sequestro ed omicidio del Parlamentare italiano Aldo Moro nel 1978. Le BR hanno sedi decentrate in Svizzera (le cc.dd. << colonne >>). Inoltre, ogni Brigata possiede almeno cinque attivisti in fabbriche varie. Le BR sono ramificate a Milano, Genova, Firenze, Roma e, recentemente, anche a Bologna. L' ideologo principale fu Marcello Ghiringhelli, attivo, inizialmente a Milano e Torino

Il Bundesgericht, negli Anni Ottanta, ha condannato ex Art. 260 ter StGB Nicola Bortone, colonna di spicco delle BR nella Confederazione. In particolar modo, BGE 125 II 569, BGE 130 II 337 e BGE 128 II 355 hanno negato alle Brigate Rosse la paternità di << *delitti politici* >>, ben diversi dalla << *sovversione armata* >>. Del resto, anche BGE 128 II 366 denota che le modalità operative delle BR constano in << *violenze su civili inermi* >>. Pertanto, non si tratta di << *legittima resistenza contro un regime dittatoriale* >>, anche perché << *non sussiste un normale scontro tra eserciti nazionali* >>

7. L' E.T.A. (Paesi Baschi – Spagna)

L' ETA fu costituita nel 1959, durante il regime dittatoriale franchista. Tutt' oggi, essa mira all' indipendenza delle Regioni Basche, della Navarra e delle località basche site in territorio francese. Dal 1960 al 2003, l' ETA ha ucciso 339 civili, 478 Pubblici Ufficiali, 198 UU.PP.GG. Della Guardia Civil, 145 UU.PP.GG. Della Policia National, 13 UU.PP.GG. Baschi, 1 Poliziotto catalano e svariati Docenti Universitari, Magistrati e cittadini spagnoli inermi

Una Sentenza del Bundesgericht del 21/10/2002 ha condannato l' ETA per aver trafficato in Svizzera molte armi da fuoco e materiale esplosivo. All' ETA è stata negata la qualifica di <<banda partigiana >>. Viceversa, essa è stata denominata << kriminelle terroristische Vereinung >> [associazione criminale di stampo terroristico]

8. Il terrorismo islamico

La fondazione di Al Qaida risale alla fine degli Anni Ottanta del Novecento. Ideologo e capo indiscusso è senz' altro Osama Bin Laden, insieme ad Ayman Al Zawahiri e Mohammed Atef, guida della Jihad egiziana

Al Qaida si suddivide in molti sotto-gruppi difficili da individuare (i Salafiti in Svizzera, il Gruppo Islamico Armato in Europa, la Brigata Takfir Wal Hijra, Ansar Al Islam e Ansar As Sunna)

Nel Novembre del 2002, alla luce anche della presenza clandestina in Svizzera di Mujaheddin bosniaci, il Governo statunitense accusò, e non a torto, la Svizzera di riciclare il denaro di Al Qaida. In special modo, dalla nostra Confederazione provengono molte somme per acquistare armi ed esplosivi.

Senza dubbio, sono state riciclate in Svizzera le somme per finanziare attentati in:

- Indonesia (Bali – 12/10/2002)
- Spagna (Madrid – 11/03/2004)
- Regno Unito (Londra – 07/06/2005)
- Kenia, Yemen, Arabia Saudita, Tunisia e Marocco (trattasi di svariati atti terroristici commessi nel corso degli Anni Duemila)

Il 21/06/2007, il Bundesgericht riconobbe colpevoli del reato p. e p. ai sensi dell' Art. 260 ter StGB due pakistani residenti in Svizzera. Tali rei effettuavano propaganda via web, in moschee elvetiche e in video nei quali si addestrava all' uso di esplosivi.

In particolar modo, la Corte ritenne che << quasi tutti i gruppi islamici radicali ed i loro militanti hanno usato siti web riconducibili ad Al Qaida >> (21/06/2007)

Similmente, nel 2005, il Bundesgericht condannò l' emiro Mohammed Achraf, per aver finanziato, a mezzo Banche svizzere, attentati ed acquisti di esplosivo poi utilizzato dai cc.dd. <<Martiri per il Marocco >>. Anche nel *leading-case* Achraf, l' Art. 260 ter StGB venne applicato a prescindere dal gergo salafita e dalle relative distinzioni meramente nominalistiche

9. Casi giurisprudenziali controversi

L' Armata per l' Indipendenza del Kosovo (*Ushtria Climtare e Kosoves*) è stata fondata nel 1990 e mira all' unificazione di Regioni albanesi attualmente incluse in Serbia, in Macedonia ed in Montenegro

Inizialmente, BGE 131 II 337 e BGE 131 II 235 asserirono la legalità della sopra

menzionata milizia, qualificata alla stregua dei Movimenti Partigiani francesi ed italiani del primo Novecento

Viceversa, in BGE 130 II 337, il Bundesgericht dichiarò l' illegalità dei Movimenti separatisti albanesi e kosovari, giacché il loro agire comprendeva ormai violenze decontestualizzate dalla pregressa ed iniziale attività partigiana. Inoltre, l' Armata per l' Indipendenza del Kosovo non è mai stata riconosciuta dalla Comunità Internazionale

Anche il PKK curdo rappresenta una fattispecie alquanto spinosa. BGE 133 IV 58 riconosceva il diritto all' indipendenza del popolo curdo. Ciononostante, il PKK si è reso responsabile di riciclaggio in Svizzera al fine di compiere autentiche stragi in danno di civili turchi. Pertanto, BGE 133 IV 58, su parere anche di CASSANI (2003) e di FORSTER (2005) rifiuta ogni ausilio al PKK, la cui attività paramilitare esula da un conflitto bellico ordinario. Donde svariate condanne, a partire dal 2005, contro esponenti del PKK residenti in territorio elvetico.

Dottor Andrea Baiguera Altieri

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

BIBLIOGRAFIA

- ARZT** *Kommentar zu Art. 260 ter StGB*, in SCHMID & ARZT & BERNASCONI & DE CAPITANI *Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, Band I, Zürich, 2007
- BAUMGARTNER**, *Basler Kommentar zu Art. 260 ter StGB*, in NIGGLI & WIPRÄCHTIGER, *Strafrecht II*, Basel, 2007
- CASSANI** *Le train des mesures contre le financement du terrorisme: une loi nécessaire ?*, SZW, 2003
- FALCONE** *Die italienische Mafia als " Vorbild " für das internationale organisierte Verbrechen*, in *Organisierte Kriminalität in einem Europa durchlässiger Grenzen*, BKA, Wiesbaden, 1991
- FALK** *Erfassung, Beschreibung und Analyse von OK. Defizite und Fortentwicklungsmöglichkeiten bei der OK-Deskription*, in *Kriminalistik* 1/1997
- FORSTER** *Zur Abgrenzung zwischen Terroristen und militanten " politischen " Widerstandskämpfern im internationalen Strafrecht*, in ZBJV n. 141/2005
- idem** *Kollektive Kriminalität, Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen*, in *Bibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht*, Beiheft 27/1998
- HARTMANN** *Die Mafia und ihre Strukturen*, in *Kriminalistik*, 10/2000
- KOLLER** *Kampf gegen den Terrorismus – Rechtsstaatliche Grundlagen und Schranken*, in ZSR, 2006
- KUNZ** *Massnahmen gegen die organisierte Kriminalität*, in *plädoyer* 1/1996
- LOBSIGER** *Verbrechensbekämpfung durch den Bund ?*, Diss., Bern, 1999
- PIETH & FREIBURGHHAUS** *Die Bedeutung des organisierten Verbrechens in der Schweiz*, Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Justiz, EJPD, Bern, Oktober 1993
- PIETH** *Das zweite Paket gegen Organisierte Verbrechen, Die Überlegungen des Gesetzgebers*, ZstrR 113/1995
- SCHOTT** *Mafia – Mentalität und Parastaat*, in *Kriminalistik* 8/2000
- WÜRMLI** *Terror woher – Terror wohin ?*, in JUCHLI & WÜRMLI (Hrsg.), *Auswirkungen des Terrorismus auf Recht, Wirtschaft und Gesellschaft*, Bern, 2006